

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI

dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore

“Martino Martini” di Mezzolombardo.

Approvato dalla Consulta dei Genitori in data/2020.

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento definisce l'organizzazione della Consulta dei genitori (di seguito denominata “Consulta”) dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore Martino Martini di Mezzolombardo (di seguito denominata “Istituzione”) secondo quanto disposto dall'art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sul “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto dell'Istituzione.

Art. 2 - Composizione

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, dai rappresentanti dei Genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di Associazioni di Genitori riconosciute ed ammesse dal Consiglio dell'Istituzione secondo quanto disposto dallo Statuto, in numero di uno per ciascuna associazione. Tutti i componenti hanno diritto di parola e di voto.

2. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di Istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi, di norma, entro un mese dalla data di costituzione.

Art. 3 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- il Presidente, eletto dalla Consulta dei genitori
- il Vicepresidente, eletto dalla Consulta dei genitori.
- il Segretario, scelto dal Presidente
- il Gruppo operativo.

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti della Consulta regolarmente convocata a tale scopo.

2. Funzioni del Presidente:

- a. tiene i contatti con il Dirigente;
- b. convoca la Consulta e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- c. nomina un Segretario;
- d. presiede la Consulta e, con l'ausilio del segretario, provvede alla verbalizzazione delle sedute;
- e. trasmette il verbale e le espressioni di parere della Consulta al Dirigente dell'Istituto e riceve da quest'ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza della Consulta stessa;
- f. partecipa alle riunioni della Consulta Provinciale dei Genitori;

g. svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Consulta.

Art. 5 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti della Consulta regolarmente convocata a tale scopo.

2. Funzioni del Vicepresidente:

coadiuva il Presidente e lo sostituisce:

- quando il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o nel caso in cui sia da lui delegato;
- in caso di dimissioni in corso d'anno scolastico e fino al suo termine.

Art. 6 - Il Segretario

1. Il Presidente nomina il Segretario all'interno dei genitori della Consulta.

2. Funzioni del Segretario:

a. redige il verbale delle riunioni della Consulta dei genitori e del Gruppo operativo, in collaborazione con il Presidente

b. collabora con il Presidente alla stesura dell'ordine del giorno.

Art. 7 – Gruppo operativo della Consulta

1. Al fine di svolgere le proprie funzioni nel modo più partecipato ed efficace, la Consulta elegge al suo interno il Gruppo operativo, nominando un genitore per ogni indirizzo di studio. Nel caso che uno o più indirizzi non siano rappresentati, si saranno nominati altri genitori disponibili, in possesso dei requisiti, fino al massimo di 8 (otto) membri. Il Gruppo può comunque avvalersi del supporto di altri componenti, su invito del Presidente.

2. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario sono membri di diritto del Gruppo operativo.

3. Il Gruppo operativo svolge funzioni di supporto al lavoro del Presidente, che convoca il gruppo al bisogno.

4. Il Presidente e tutto il Gruppo operativo rimangono in carica tre anni, a condizione che vengano mantenuti i requisiti di eleggibilità.

Questa continuità è importante per la carica affinché il rappresentante acquisisca le informazioni necessarie a svolgere appieno il suo incarico.

5. Funzioni del Gruppo operativo

Il Gruppo Operativo si riunisce ogni volta che il Presidente lo convoca e ha lo scopo di rendere concrete le proposte dell'Assemblea della Consulta.

Art. 8 - Funzionamento della Consulta –

1. La Consulta può stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie. Sono possibili convocazioni straordinarie da parte del Presidente o su richiesta di almeno un sesto dei suoi componenti.

2. La Consulta viene convocata dal Presidente, in presenza, verificata la disponibilità dei

locali, oppure in videoconferenza almeno due volte in ciascun anno scolastico.

3. Di norma l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione viene effettuata attraverso la posta elettronica (Mail dell'istituto), inviata almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno viene esposto all'albo dell'Istituto, viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto e rimane esposto fino all'avvenuto svolgimento della riunione.
4. Al fine di consentire alla Consulta una migliore dialettica ed una maggiore informazione il Presidente può invitare a partecipare alle sedute il Dirigente o altri soggetti ritenuti utili in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. La Consulta risulta validamente costituita, a prescindere dal numero dei presenti, se risulta regolarmente convocata.
6. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il verbale della Consulta viene affisso all'albo dell'Istituto e viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto; esso viene sottoposto all'approvazione della riunione successiva della Consulta.
8. Alla riunione della Consulta possono assistere i genitori degli alunni dell'Istituzione, senza diritto di voto.

Art. 9 - Attribuzioni della Consulta -

La Consulta esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall'art. 29 della Legge Provinciale n. 5/2006 e da quanto disposto dallo Statuto, ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a. assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b. favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
- c. formula proposte autonome e esprime pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituzione, dal Consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione, o su qualsiasi argomento si ritenga opportuno di sottoporre al suo esame.
- d. può presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti.
- e. promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;

Art. 10 - Consulta Provinciale dei Genitori -

1. Il Presidente della Consulta è membro di diritto della Consulta Provinciale dei Genitori (art. 40 bis Legge Provinciale sulla Scuola), che riunisce i presidenti delle consulte di ogni istituzione scolastica e paritaria provinciale, creata per assicurare il più ampio confronto fra i genitori degli studenti e con il governo provinciale dell'istruzione.
2. La Consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all'interno del Consiglio del Sistema Educativo provinciale.
3. La Consulta Provinciale dei Genitori ha sede a Trento presso il Dipartimento Istruzione e Cultura.

Art. 11 - Norme finali –

Il presente regolamento è sottoposto all'esame dell'Assemblea della Consulta dei genitori ed è approvato a maggioranza dei voti espressi.

E' pubblicato all'Albo dell'Istituzione e nel sito dell'istituto.

Le modifiche al presente Regolamento possono essere fatte su sollecitazione dei membri della Consulta stessa. L'Assemblea della Consulta dovrà approvarle con l'appoggio della maggioranza dei voti dei presenti.

Le modifiche saranno in vigore dal giorno successivo alla ratifica degli organi preposti.

